SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1434)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 1981

Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi-ENI per il triennio 1981-1983

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge viene per la prima volta impostato un meccanismo di finanziamento dell'Ente nazionale idrocarburi su base poliennale e strettamente correlato con i programmi dell'ente per i prossimi tre anni.

Secondo il vigente meccanismo di scorrimento dei programmi presentati dagli enti all'esame del Governo e del Parlamento, le valutazioni che sono alla base di questo provvedimento attengono ai programmi relativi al triennio 1981-83 estrapolati dal piano quinquennale 1980-84, elaborato di fatto nella prima metà del 1980 ed attualmente all'esame del Parlamento.

Il disegno di legge delinea anche un meccanismo di controllo sia sull'erogazione all'ente dei conferimenti, sia sull'erogazione dell'ente alle società caposettore o comunque a partecipazione diretta, che consente di valutare anno per anno in maniera più incisiva le variazioni che naturalmente intervengono sui programmi nonchè l'esecuzione dei programmi stessi.

Va, inoltre, considerato che questo disegno di legge si inserisce nel contesto di politica economica caratterizzato dal piano a medio termine approvato dal Consiglio dei ministri il 22 marzo 1981 e, per il settore specifico delle partecipazioni statali, dal « Rapporto » sulle stesse presentato in Parlamento nel dicembre dello scorso anno.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Assume poi rilievo la circostanza che di recente l'ENI è stato oggetto di decisioni che comporteranno variazioni di consistenza dell'ente stesso, specie nel settore chimico, che, pur non riflettendosi ancora sui programmi e quindi non essendo considerate ai fini del presente provvedimento, vanno tenute comunque presenti.

Alla luce di quanto sopraesposto sembra opportuno esaminare in due distinti capitoli gli aspetti relativi al fabbisogno finanziario dell'ente e relativa copertura e quelli sulle modalità dell'erogazione.

1. *Programmi dell'ENI, fabbisogno finanziario e sua copertura.*

1.1. — L'Ente nazionale idrocarburi ha impostato i suoi programmi per gli anni 1981-1983 destinando le sue risorse tecniche e finanziarie prevalentemente alle attività connesse con gli approvvigionamenti energetici e tenendo presente l'obiettivo del risanamento dei settori chimico, minero-metallurgico, tessile e meccano-tessile. Gli investimenti tecnici complessivi per tali attività sono valutati, per il predetto periodo, in circa 9.200 miliardi di lire.

Per quanto riguarda il settore energetico, esso, con circa 7.800 miliardi di lire, assorbe oltre l'85 per cento dei nuovi investimenti, di cui circa il 40 per cento destinato all'estero.

Anche nelle prospettive di un maggiore impegno dell'ENI nel settore chimico, quello energetico rappresenta sempre per l'ENI e per il Paese l'impegno più rilevante e strategicamente fondamentale affidato all'ente.

La grave situazione di crisi di altri settori non deve infatti far dimenticare l'esigenza di fondo di consentire all'ENI di continuare ad operare con le necessarie dimensioni organizzative e finanziarie sul sempre più difficile mercato internazionale dell'energia, dove la concorrenza dei grandi gruppi esteri si fonda su ben diverse e più consistenti risorse finanziarie e ben più antiche e consolidate posizioni di vantaggio. È, quindi, evidente come la parte più rilevante dei fabbisogni e, dunque, delle risorse destinate all'ENI con questo provvedimento debba intendersi destinata all'energia.

Gli interventi programmati dall'ENI per il triennio sono ispirati ai seguenti fondamentali obiettivi:

a) accrescere la quota globale dei rifornimenti energetici con cui l'ENI contribuisce a coprire i fabbisogni del Paese;

b) diversificare i settori energetici in cui andrà ad operare l'ENI, accentrando l'attenzione sulle fonti alternative;

c) rendere più organici ed integrati gli interventi nei vari settori energetici;

d) valorizzare le risorse energetiche nazionali di idrocarburi, di carbone (Sulcis), di minerali nucleari, di geotermia e di fonti rinnovabili.

Particolare rilievo assumerà nel prossimo triennio il più accentuato impegno dell'ENI nel settore dell'approvvigionamento di carbone. Il progetto relativo alla riattivazione delle miniere del Sulcis consentirà non soltanto di sfruttare una risorsa nazionale, ma permetterà di sviluppare, attraverso consistenti studi e ricerche originali e con collaborazioni internazionali, un patrimonio tecnologico nazionale nel trattamento del carbone (gassificazione, liquefazione, produzione di combustibili sintetici), che si prospetta oggi in tutto il mondo come una delle più consistenti alternative possibili al petrolio.

Per quanto riguarda gli altri settori, i cui investimenti ammontano nel triennio a 1.300 miliardi di lire circa, il programma si prefigge prevalentemente l'obiettivo del risanamento e della ristrutturazione.

In particolare, l'ANIC si pone come obiettivo prioritario il risanamento delle attività della chimica di base e derivata ed uno sviluppo nella diversificazione verso settori caratterizzati da un più alto valore aggiunto e meno soggetti ai cicli economici ed alle variazioni di costo dei prodotti petroliferi: nelle attività tradizionali ci si propone di razionalizzare la gamma dei prodotti, arricchire e sofisticare il proprio pa-

trimonio merceologico ed ottimizzare la struttura produttiva.

Per il settore minero-metallurgico, le linee di intervento principale riguardano l'avvio di un programma di ricerca mineraria sia in Italia che all'estero per i materiali non ferrosi e, al tempo stesso, la ristrutturazione delle attività già esistenti nonchè il riassetto del comparto metallurgico.

Per il settore tessile, si è previsto di intensificare le azioni già intraprese a seguito dell'elaborazione del piano di risanamento. Nel complesso il programma non prevede investimenti per nuove iniziative: la parte preponderante degli investimenti è, infatti, orientata al miglioramento della produttività e alla sostituzione di impianti, di macchine e di attrezzature obsolete.

Per il settore meccano-tessile, le linee secondo le quali si sviluppa il programma di risanamento si concretizzano in una serie di interventi diretti sul prodotto, sulla distribuzione e sui prezzi. Gli investimenti previsti riguardano gli interventi che si ricollegano al piano di risanamento.

Per l'attuazione dei suddetti programmi e per le esigenze dello sviluppo della gestione il gruppo, per il triennio 1981-83, valuta in lire 8.000 miliardi l'entità del fabbisogno complessivo da coprire. Tale fabbisogno è costituito da lire 5.500 miliardi di impieghi al netto dell'autofinanziamento e da lire 2.500 miliardi di quote di prestiti in scadenza.

In ordine ai problemi di finanziamento di tali fabbisogni l'ENI, sulla base delle elaborazioni sviluppate nel « Rapporto sulle partecipazioni statali » del dicembre 1980, definisce in lire 1.350 miliardi — tenuto conto dei 230 miliardi di lire già previsti dal disegno di legge presentato dal Governo (atto Senato n. 1231) per il 1980 — la necessità di apporto dello Stato quale capitale di rischio per le attività dell'ente nel triennio 1981-1983.

Per il finanziamento della parte residua del capitale di rischio ritenuto necessario, l'ENI ha raccolto l'invito del Governo a reperire, tramite la Borsa e quindi con la partecipazione del capitale privato, circa lire 700 miliardi; operazione realizzabile nel suddetto periodo sempre che sia consentito un sollecito e semplificato svolgimento degli adempimenti formali e burocratici necessari.

A seguito degli interventi sopraindicati la struttura finanziaria consolidata del gruppo ENI, per quanto attiene al rapporto mezzi propri-investimenti netti, risulterà decisamente migliorata, anche se non ottimizzata.

La ripartizione annuale dello stanziamento complessivo di lire 1.120 miliardi, recato dal presente disegno di legge per il triennio 1981-1983, è la seguente:

— anno 1981, lire 250 miliardi;
— anno 1982, lire 690 miliardi;
— anno 1983, lire 180 miliardi.

1.2. — Una valutazione a parte merita l'intervento dell'ENI nella ristrutturazione e nel risanamento delle aziende dei gruppi SIR e Liquichimica.

La stessa Relazione programmatica 1981 del Ministero delle partecipazioni statali ha preso atto dell'esistenza di nuovi elementi di fatto emersi in questo settore ed ha affermato che il programma 1980-84 dell'ENI non comprende misure, fabbisogni, coperture concernenti la chimica nel suo complesso, ma solo ciò che serve al normale funzionamento degli impianti dell'ANIC.

La delibera del CIPE dell'8 luglio 1980 individua, peraltro, nell'ambito dell'ENI uno dei maggiori poli industriali della chimica nazionale, attraverso l'integrazione degli impianti chimici SIR e Liquichimica con l'ANIC.

L'ENI, in proposito, ha già indicato alcune linee di fondo per il riassetto dell'intero complesso di impianti per linee di prodotto, con un'ampia disponibilità a forme di collaborazione e ad intese con altri grandi operatori nazionali ed internazionali.

Tutti i problemi che ne derivano andranno visti, però, nella logica della ristrutturazione finanziaria ed industriale dei settori in crisi, per i quali dovranno essere ipotizzati interventi diversi, adeguati alla rilevanza delle situazioni che si è chiamati a risolvere.

Il documento di intenti, preliminare alla redazione di un piano chimico, presentato dal Governo nel febbraio 1981, ribadisce, quale obiettivo, il risanamento economi-

co ed il rilancio dell'intero settore chimico attraverso una serie di interventi miranti alla soluzione dei principali elementi di crisi riguardanti l'assetto economico-produttivo, il livello tecnologico, la struttura finanziaria e l'assetto occupazionale delle imprese. Tale documento ipotizza, quali strumenti per il perseguimento di tali obiettivi, oltre ad una più efficace gestione degli strumenti di programmazione nazionale, provvedimenti di agevolazione agli investimenti per ristrutturazioni e riconversioni, agevolazioni alla ricerca e allo sviluppo ed azioni per il risanamento finanziario delle imprese (come consolidamento dei debiti e come ricapitalizzazione).

La quantificazione puntuale dei fabbisogni finanziari per le ricapitalizzazioni delle imprese dell'area pubblica è ad oggi difficile, considerato che la stessa legge n. 784 del 28 novembre 1980 pone il termine del 31 luglio 1981 per la presentazione di un programma relativo alla SIR e che anche per la Liquichimica non si è ancora dato corso alla cessione da parte del Commissario straordinario degli impianti chimici all'ENI: motivi, questi, per cui non sono certi ad oggi, in ambedue i casi, nè gli oneri di acquisizione, nè quelli per il risanamento.

Per la stessa ANIC — i cui fabbisogni finanziari per il ripianamento perdite e per i normali programmi sono stati considerati ai fini sia del provvedimento relativo al 1980 sia di questo provvedimento (sulla base delle previsioni di andamento economico operate a fine 1979) — si evidenzieranno probabilmente esigenze ulteriori di capitalizzazione, nel contesto del programma di risanamento e sviluppo complessivo del polo chimico dell'ENI, parallelo a quello previsto per le imprese definite di area privata.

2. *Modalità di erogazione.*

A fronte dell'impegno assunto dallo Stato, è parso opportuno introdurre una particolare disposizione legislativa che vincoli la prevista erogazione annuale al raggiungimento, nel bilancio consolidato dell'ENI, di un risultato di esercizio — al netto delle rivalutazioni dei cespiti patrimoniali ed al lordo degli ammortamenti tecnico-economici e degli oneri finanziari netti — non inferiore del 20 per cento a quello indicato dall'ente stesso, partitamente per anno, in sede di formulazione dei programmi pluriennali da approvarsi ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Al fine, poi, di non consentire l'ulteriore presenza nel sistema delle partecipazioni statali — se non in casi circoscritti e straordinari — di società che, per il permanere di risultati di gestione incompatibili con i criteri di economicità caratteristici di quest'ultimo, si pongono fuori del sistema stesso, si prevede che l'ENI non possa effettuare, anche attraverso società controllate direttamente o indirettamente, conferimenti di capitale o in conto capitale nei confronti di società caposettore od a partecipazione diretta i cui bilanci, certificati ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 675 del 1977, evidenzino rapporti tra il risultato di esercizio ed altre voci consolidate di conto patrimoniale e di conto economico (indicati con decreto del Ministro vigilante) inferiori a quelli determinati annualmente nel programma pluriennale richiamato dall'articolo 1.

Nella evidenziazione del rapporto in questione, peraltro, è espressamente previsto (articolo 3, secondo comma) che non concorrano i risultati di bilancio di quelle società nei cui confronti — causa i permanenti, negativi risultati di gestione — le società caposettore abbiano adottato provvedimenti ai sensi dell'articolo 2448 del codice civile.

Con tale norma, che consente alle società azioniste di salvaguardare i propri risultati di esercizio dagli eventuali, devastanti effetti di gestioni irreversibilmente passive di una o più società controllate, si confida di poter disporre di uno strumento che tempestivamente consenta di evidenziare l'insorgere di situazioni anomale nel sistema e di neutralizzarne con immediatezza le conseguenze. Ove, infatti, in tali casi le società azioniste non dovessero adottare i necessitati provvedimenti, le stesse verrebbero direttamente coinvolte potendosi applicare nei loro confronti la sospensione dei conferimenti finanziari, da parte dell'ente, prevista dal primo comma dell'articolo 3.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la realizzazione del programma di intervento dell'Ente nazionale idrocarburi-ENI nel triennio 1981-1983, approvato ai sensi dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è conferita al fondo di dotazione dell'ENI la somma complessiva di lire 1.120 miliardi, secondo la seguente ripartizione:

anno 1981, lire 250 miliardi;
anno 1982, lire 690 miliardi;
anno 1983, lire 180 miliardi.

Art. 2.

Il Ministro delle partecipazioni statali controlla lo stato di attuazione del programma pluriennale di cui all'articolo 1 e riferisce in Parlamento entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 1982.

Qualora il bilancio consolidato dell'ENI, da presentarsi al Ministero delle partecipazioni statali entro il 30 settembre dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce, evidenzi un risultato di esercizio, al netto delle rivalutazioni dei cespiti patrimoniali e al lordo degli ammortamenti tecnico-economici e degli oneri finanziari netti, inferiore del 20 per cento a quello fissato, in modo analitico e con individuazione delle principali componenti attive e passive, dal programma pluriennale approvato per ciascun anno, l'erogazione dei conferimenti annuali al fondo di dotazione dell'ENI viene sospesa con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali, previa deliberazione del CIPI adottata su proposta del Ministro delle partecipazioni statali.

Ai fini del disposto del comma precedente, verranno dedotti dal conto economico del bilancio consolidato i valori relativi alle

società per le quali l'ENI abbia adottato i provvedimenti di cui al successivo articolo 3.

Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, può deliberare che l'applicazione della norma di cui al secondo comma del presente articolo resti sospesa, per un periodo di tempo determinato, in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia nazionale o di un settore specifico di attività dell'ENI.

Art. 3.

A decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'ENI è tenuto a non effettuare, anche attraverso società controllate direttamente o indirettamente, conferimenti di capitale o in conto capitale nei confronti di società caposettore o comunque a partecipazione diretta i cui bilanci, certificati ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1977, n. 675, evidenzino rapporti fra il risultato di esercizio, al netto delle rivalutazioni dei cespiti patrimoniali e al lordo degli ammortamenti tecnico-economici e degli oneri finanziari netti, come evidenziato dal conto economico consolidato, e altre voci consolidate di conto patrimoniale e di conto economico — indicati analiticamente con apposito decreto del Ministro delle partecipazioni statali — inferiori a quelli determinati annualmente nel programma pluriennale di cui all'articolo 1.

Ai fini dell'evidenziazione del rapporto di cui al comma precedente, i valori relativi alle società operative per le quali le rispettive società caposettore abbiano adottato i provvedimenti di cui all'ultimo comma del presente articolo verranno dedotti dal conto economico consolidato di queste ultime.

Il CIPI, su proposta del Ministro delle partecipazioni statali e sentita la Commissione parlamentare prevista dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, può deliberare che l'applicazione della norma di cui al primo comma resti sospesa per il periodo massimo di un anno, in caso di condizioni congiunturali eccezionalmente avverse del-

l'economia nazionale o del settore specifico di attività cui la società appartiene.

I conferimenti e le contribuzioni potranno essere ripresi, ove non sia intervenuta la messa in liquidazione delle società interessate, solo quando i risultati di gestione delle società stesse rientrino nei limiti fissati nel programma pluriennale.

Art. 4.

All'onere di lire 250 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.